



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 17

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 4862

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF: approvazione aliquote per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
8	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
9	RUSSO	STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
10	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
11	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente
12	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
13	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO PASQUALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, LUSETTI LISA, SGHEDONI DANIELE.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai punti nr. 3), 4), 5), 6), 8), 9) e 10) iscritti dell'ordine del giorno, e la relativa discussione sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 10) "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 con annesso programma lavori pubblici 2017 - 2019";

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, (Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni);

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D.Lgs. 360/1998 sopra richiamato ed in particolare il comma 142, il quale dispone che "i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/07/2015 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF ed approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) decorrenza 1° gennaio 2015" che introduce differenti aliquote in base agli scaglioni di reddito e stabilisce una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a 15.000,00 euro;

TENUTO conto quindi che in base alla sopra citata delibera e come indicato dall'art. 1 del Regolamento dell'Addizionale le soglie di reddito in vigore per l'anno 2015 erano le seguenti:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,29%
15.001	28.000	0,30%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

con una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000,00 euro al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/04/2016 con la quale si confermava l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016 nella misura vigente per l'esercizio finanziario 2015;

VALUTATO che dall'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 15.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 227.000,00, previsione calcolata sull'imponibile 2014 (ultimo disponibile) necessaria a garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 40, comma 7 del D.L. 159/2007, convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007 (G.U. n. 279 del 30/11/2007), che definisce nuovamente le modalità di calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF disponendo, in particolare, che l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte "nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento";

VISTO l'art. 13 comma 16 del D.L. 6/12/2011 n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che ha anticipato al 20 dicembre il termine per effettuare la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle relative delibere per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 5, comma 11, del decreto legge del 30 dicembre 2016 (pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016) che differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO del comma 42, dell'art. 1, della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che, modificando il comma 26, dell'art. 1, della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), estende all'anno 2017 la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi" con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni "PIANURA REGGIANA" le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 -Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà

regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 – ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 09 (nove), CONTRARI nr. 03 (Bertacchini, Lusetti, Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e Votanti;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2017 per i motivi in premessa indicati, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura già vigente per l'esercizio finanziario 2016 di cui all'art. 1 del Regolamento, come sotto riportato:

Scaglioni di reddito (da, a)		Aliquota
0	15.000	0,29%
15.001	28.000	0,30%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,79%
75.001		0,80%

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 2, per i contribuenti con reddito imponibile annuo ai fini dell'Addizionale comunale Irpef non superiore a 15.000,00 euro;

DI DARE ATTO che il testo integrale del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) viene allegato al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

DI PROVVEDERE agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI nr. 11 (undici) FAVOREVOLI e nr. 01 ASTENUTI (Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e 11 votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 17 DEL 24/03/2017

OGGETTO: Addizionale Comunale all'IRPEF: approvazione aliquote per l'anno 2017.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 24/03/2017, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 17 del 24/03/2017 - viene oggi 13-04-2017 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 24-04-2017

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE